



Inapplicabilità del giudizio abbreviato

A.C. 4376

Dossier n° 604 - Schede di lettura
4 luglio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4376
Titolo:	Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Molteni
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	21 marzo 2017
assegnazione:	23 marzo 2017
Commissione competente :	Il Giustizia
Pareri previsti:	Commissioni Affari costituzionali e Bilancio

Contenuto

La proposta di legge **A.C. 4376** (Molteni ed altri) modifica l'art. 438 del codice di procedura penale (e la normativa di attuazione del c.p.p.) per escludere l'applicabilità del rito abbreviato per alcuni gravi delitti.

Il provvedimento riproduce pressoché integralmente il contenuto della proposta di legge A.C. 1129-A (Molteni ed altri), approvata dalla Camera il 29 luglio 2015 (A.S. 2032). Abbinata al Senato al d.d.l. di riforma del processo penale (A.S. 2267) e ad altri disegni di legge di iniziativa parlamentare, il disegno di legge 2032 è solo formalmente confluito nel testo unificato prima approvato dal Senato e poi approvato definitivamente dalla Camera il 14 giugno 2017 (A.C. 4368). Quel testo, infatti, non riproduceva alcuna delle disposizioni dell'A.S. 2032, originariamente approvate dalla Camera in materia di giudizio abbreviato. Conteneva invece alcune disposizioni sul procedimento (v. *ultra*).

Si ricorda che il **giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.)** è un procedimento penale speciale nel quale non si procede al dibattimento: su richiesta dell'imputato, infatti, il procedimento **può essere definito allo stato degli atti in udienza preliminare**, attribuendo valore probatorio agli atti delle indagini preliminari, così costituendo un'eccezione al principio del contraddittorio dibattimentale nel momento della formazione della prova. Presupposti di questo rito sono: la richiesta di rinvio a giudizio, la fissazione dell'udienza preliminare, la richiesta dell'imputato (non è più necessario il consenso del P.M.) e la possibile definizione del processo allo stato degli atti, salva la necessità di ulteriore attività di acquisizione probatoria. In caso di condanna, **la pena è diminuita di un terzo**. La pena dell'ergastolo è sostituita da quella della **reclusione per 30 anni**; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell'**ergastolo**. Per quanto riguarda, infine, il regime delle **impugnazioni**, ferma l'assoggettabilità della sentenza di condanna o di assoluzione al ricorso per cassazione, si esclude l'appellabilità da parte del P.M. e dell'imputato delle sentenze di proscioglimento, nonché, da parte del P.M., delle sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Sul punto è però intervenuta la **Corte costituzionale** che, con la sentenza n. 320 del 2007, ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione (introdotta dalla c.d. Legge Pecorella, n. 46/2006) nella parte in cui esclude che il PM possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse all'esito del giudizio abbreviato.

Attualmente, non vi sono reati per i quali è precluso l'accesso al rito abbreviato.

Si ricorda che la citata, recente **riforma del processo penale** approvata dal Parlamento (ancora non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) è intervenuta anche sulla disciplina procedurale del giudizio abbreviato. In particolare, viene modificato l'art. 438 c.p.p. prevedendo che:

- se l'imputato avanza la richiesta subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo il decorso dell'eventuale termine (massimo 60 giorni)

[Il quadro normativo](#)

chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in tale caso l'imputato può revocare la richiesta di rito abbreviato (comma 4);
- quando la richiesta sia subordinata ad integrazione probatoria, poi negata dal giudice, l'imputato può chiedere ugualmente il rito abbreviato oppure il patteggiamento;
- la richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute), la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice (nuovo comma 6-bis).

La riforma modifica, poi, l'art. 442 c.p.p. stabilendo che, solo se il rito abbreviato riguarda un delitto, la diminuzione della pena è confermata in un terzo; se, invece, si tratta di contravvenzione, la pena è ridotta della metà.

L'**articolo 1, comma 1**, della proposta in esame **modifica l'art. 438 c.p.p.** disponendo che:

1) **è escluso il ricorso al giudizio abbreviato quando si procede per specifici, gravi delitti (nuovo comma 1-bis)**. I reati per i quali è escluso il ricorso a questo procedimento speciale sono i seguenti:

Reati per i quali è escluso il rito abbreviato

- sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.)
- strage (art. 422 c.p.)
- omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, prostituzione minorile e pornografia minorile minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenne (art. 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1);
- omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente (art. 577, primo comma, n. 1);
- omicidio premeditato (art. 577, primo comma, n. 3)
- omicidio per motivi abietti o futili o commesso con sevizie o crudeltà verso le persone (art. 577, primo comma, n. 4);
- tratta di persone e commercio di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);
- sequestro di minore cui consegua la morte dell'ostaggio (art. 605, quarto comma, c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegua la morte dell'ostaggio (art. 630, terzo comma, c.p.).

2) se il **rito abbreviato** viene richiesto in relazione a un procedimento penale **per un reato di competenza della Corte d'assise** (art. 5 c.p.p.), il giudice, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla Corte competente, indicando alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione (**nuovo comma 5-bis**); la disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima e non davanti al giudice dell'udienza preliminare.

Richiesta di abbreviato per i reati più gravi

3) se si procede per i gravi delitti elencati dal comma 1-bis l'imputato:

Diversa qualificazione dei fatti

- può presentare la richiesta di giudizio abbreviato subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti (**nuovo comma 6-bis**);
- in caso di rigetto, può rinnovare la stessa richiesta di cui al comma 6-bis prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (**nuovo comma 6-ter**).

Rinnovazione della richiesta

Si ricorda che l'A.C. 4368, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2017, già introduce un nuovo comma 6-bis nell'art. 438 c.p.p.

Il **comma 2 modifica le disposizioni di attuazione del codice di rito penale** (D.lgs. n. 271 del 1989), introducendo l'**art. 134-ter**, relativo al decreto che dispone il giudizio abbreviato: quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice (accoglimento della richiesta di rito abbreviato per reati di competenza della corte di assise), si applica l'articolo 132 delle norme di attuazione. In base all'articolo 132 - concernente il decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale - quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire; per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.

Rito abbreviato in Corte d'assise

Si valuti se, per i procedimenti di competenza della corte di assise, occorra precisare le forme di raccordo tra l'indicazione relativa alla comparizione contenuta nel nuovo comma 5-bis dell'art. 438 c.p.p., a cura del giudice dell'udienza preliminare, e la comunicazione da

parte del presidente del tribunale in base all'art. 132.

L'**articolo 2** della p.d.l. prevede:

[Entrata in vigore](#)

- l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- l'applicabilità delle nuove disposizioni ai soli procedimenti per fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia, di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l), nella parte **giurisdizione e norme processuali**.